II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1979

relativa a una visita di accertamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio presso l'impresa Fides a Milano (aff. IV/372)

(Il testo in ligua italiana è il solo facente fede)

(79/253/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

previa consultazione del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a Roma, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 17,

considerando che sussistono sufficienti indizi per presumere l'esistenza di accordi tra produttori di ... (2) di diversi paesi della Comunità, accordi aventi per oggetto la fissazione di prezzi e condizioni di vendita uniformi sul mercato italiano e la ripartizione tra i produttori italiani delle qualità e delle quantità di ... da produrre ;

considerando che il 13 giugno 1977 il signor Vouel, membro della Commissione competente per la politica della concorrenza, ha disposto degli accertamenti, a norma dell'articolo 14 del regolamento n. 17, presso diverse imprese ;

considerando che, secondo informazioni precise e convergenti in possesso della Commissione, la società Fides, Unione fiduciaria, con sede in Milano, via Vittor Pisani 22, è stata incaricata di svolgere, per conto dei diversi produttori di . . ., le attività necessarie all'organizzazione ed al funzionamento degli accordi in questione ;

considerando che la società Fides ha rifiutato di sottoporsi all'accertamento previsto per il 9 giugno 1978, eccependo ai funzionari incaricati che la procedura avviata dalla Commissione non poteva riguardare la società Fides, dal momento che la stessa non svolge attività di produzione né di commercializzazione del . . . e che, anche se essa svolgesse, per conto di imprese operanti nel settore in parola, un'attività di servizi conforme alla sua natura di società fiduciaria, essa non potrebbe comunque fornire alla Commissione informazioni o documenti relativi a detta attività senza autorizzazione espressa dei suoi mandanti ;

considerando peraltro che le argomentazioni addotte dalla società Fides per rifiutare di sottoporsi alla visita di accertamento non possono ritenersi fondate perché, secondo quanto risulta alla Commissione, sussistono seri motivi per ritenere che detta società presti o abbia prestato per conto di imprese produttrici di . . . dei servizi che sono in relazione diretta con quanto costituisce oggetto dell'indagine della Commissione, e che, inoltre, non può invocarsi il segreto professionale nei confronti dei funzionari della Commissione che agiscano in applicazione dell'articolo 14 del regolamento n. 17, dal momento che l'articolo 20 dello stesso regolamento impone loro l'obbligo di non divulgare le informazioni raccolte nel corso degli accertamenti effettuati in applicazione del detto regolamento ;

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari.

considerando che occorre pertanto obbligare, mediante decisione, la società Fides, a sottoporsi all'ispezione e a permettere, in particolare, la verifica e il controllo dei documenti aziendali che siano in relazione con quanto forma oggetto dell'indagine ;

considerando che in base all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 17, riprodotti nell'allegato, la Commissione, mediante decisione adottata nei riguardi di imprese e associazioni di imprese, può :

a) infliggere ammende quando intenzionalmente o per negligenza esibiscano in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 14, i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 ;
b) infliggere penalità di mora per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione al fine di costringerle a sottoporsi ad un accertamento disposto mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La società Fides, Unione fiduciaria, con sede in Milano è tenuta a sottostare ad una visita di accertamento nei propri locali. La detta società è tenuta, in particolare, a consentire ai funzionari incaricati dalla Commissione dell'ispezione di accedere ai suoi locali durante l'orario normale di ufficio e ad esibire per l'ispezione i documenti aziendali attinenti a quanto forma oggetto dell'indagine e richiesti dai detti funzionari.

Articolo 2

La visita di accertamento sarà effettuata nei locali della detta società a decorrere dal 5 febbraio 1979.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla società Fides, Unione fiduciaria, con sede in Milano. La notifica sarà effettuata mediante consegna diretta, immediatamente prima dell'inizio dell'ispezione, da parte dei funzionari della Commissione incaricati di effettuarla.

Contro la presente decisione può essere proposto ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee a Lussemburgo ai sensi dell'articolo 173 del trattato CEE.

Questo ricorso non ha effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 185 del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1979.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

Articoli 15 e 16 del regolamento n. 17 del Consiglio

(pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204)

Articolo 15

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza :

a) ...

b) ...

c) presentino in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14, i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 16

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese, penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione al fine di costringerle :

a) ...

b) ...

c) ...

d) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.